

Proposta Modifica Statuto BPrM
Assemblea straordinaria dei soci del 29/10/2018

A) Art. 6, comma 1 - Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni.

L'aumento di capitale scindibile e a pagamento fino ad un massimo di € 2.500.000,00 mediante emissione di n. 25.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in ragione di una azione ogni tredici possedute, senza alcun sovrapprezzo, rende necessario procedere alla modifica dell'art. 6, comma 1 dello Statuto sociale rubricato Capitale Sociale – Azioni – Obbligazioni.

Lo schema che segue riporta, nella colonna di sinistra, il testo attuale con a fianco le due proposte di modifica: la prima variazione si riferisce alla modifica del comma 1 riguardante la delibera dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale di BPrM; la seconda modifica interviene, invece, a seguito della chiusura del collocamento delle azioni e riporta il numero di azioni sottoscritte con l'indicazione del nuovo capitale sociale. Si chiederà quindi all'assemblea dei soci di attribuire al Presidente il potere di procedere a quest'ultimo adeguamento statutario.

TITOLO III – Capitale sociale –Azioni – Obbligazioni Articolo 6 TESTO VIGENTE	TITOLO III – Capitale sociale –Azioni – Obbligazioni Articolo 6 (testo proposto da adottarsi a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci)	TITOLO III – Capitale sociale –Azioni – Obbligazioni Articolo 6 (testo proposto da adottarsi a seguito della chiusura del collocamento)
1. Il capitale sociale è determinato in € 32.300.000,00, costituito da n. 323.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, ed è interamente versato.	1. Il capitale sociale è determinato in € 32.300.000, costituito da n. 323.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, ed è interamente versato. <u>L'assemblea straordinaria in data 29/10/2018 ha deliberato l'aumento di capitale di € 2.500.000 in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. 25.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 100; dette azioni verranno offerte in opzione e prelazione agli azionisti sino al</u>	1. Il capitale sociale è determinato in € 34.800.000,00 , costituito da n. 348.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 100,00 ciascuna, ed è interamente versato. L'assemblea straordinaria in data _____ ha deliberato l'aumento di capitale di € _____ milioni in via scindibile e a pagamento mediante l'emissione di n. _____ nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 100; dette azioni verranno offerte

2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli Azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge, salvi i casi in cui l'interesse della società esiga l'esclusione o la limitazione del diritto stesso. Il capitale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza. 3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.	<u>14/12/2018, data di chiusura del collocamento.</u> <u>Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare finale di € 34.800.000,00.</u> 2. invariato 3. invariato	in opzione e prelazione agli azionisti; le azioni inoptate verranno acquistate dai Pattisti sino al _____, data di chiusura del collocamento. Quanto sopra con un conseguente aumento di capitale sociale fino all'ammontare finale di € _ 2. invariato 3. invariato
--	--	--

B) Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

La Circ. n. 285 dell'Organo di Vigilanza, al Titolo IV – Cap. 1 – sez. IV – Composizione e nomina degli organi sociali, tra l'altro dispone:

2.2 Componenti esecutivi, non esecutivi e indipendenti

a. I componenti non esecutivi devono:

1. acquisire, avvalendosi dei comitati interni, ove presenti, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
2. essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
3. partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

b. [...]

c. Nell'organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Risulta quindi evidente che gli amministratori indipendenti debbano sì acquisire professionalità e autorevolezza, ma, nel contempo, assicurare la continuità del requisito di indipendenza. Ora, nel presupposto che un lungo tempo di permanenza negli Organi sociali possa far venir meno l'assoluta indipendenza propria del ruolo, appare opportuno prevedere statutariamente che il loro mandato non vada oltre i 9 anni consecutivi o 12 non consecutivi, ivi includendovi qualsiasi incarico rivestito all'interno di tutti gli organi sociali.

Si propone quindi di apportare la seguente modificazione inserendo il comma 7 con la seguente formulazione: "Gli amministratori indipendenti resteranno in carica, ove rieletti, per un periodo massimo di 9 esercizi sociali consecutivi, o di 12 non consecutivi. Per la determinazione di tale massimale vanno considerati gli incarichi ricoperti in tutti gli Organi sociali della Banca."

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 TESTO VIGENTE	TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 MODIFICA PROPOSTA
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato:	1. nessuna modifica

a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riservate agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza;

b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente;

c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;

d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di

quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca;

g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.;

h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza.

2. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito indicato:

a) dalla lista ordinaria che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, fatta salva la riserva minima in favore degli amministratori indipendenti e in rappresentanza della minoranza;

b) dalle liste per i consiglieri indipendenti e di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci sono tratti, in ordine di elenco, i primi rappresentanti in numero almeno: di uno per la categoria dei rappresentanti di minoranza; di due per gli indipendenti;

2. nessuna modifica

c) in caso di parità di voti di lista vengono eletti i candidati più anziani di età; d) con la previsione del precedente punto b) viene comunque resa possibile la presenza in Consiglio di Amministrazione di due consiglieri indipendenti e di un rappresentante dei soci di minoranza. In mancanza di presentazione delle liste di indipendenti o delle liste dei rappresentanti dei soci di minoranza, i consiglieri indipendenti e di minoranza verranno nominati dalla lista ordinaria risultata seconda per numero di voti o, in mancanza di tale lista, dall'unica lista presentata o votata. 3. La nomina degli Amministratori che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il sistema del voto di lista qui previsto, è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge. 4. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto. 5. In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di assumersi i seguenti impegni a pena di decadenza dall'incarico: - comunicare tempestivamente le situazioni idonee a configurare ipotesi di incompatibilità o di perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente previsti; - partecipare ad almeno il 65% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della banca indette annualmente; - non ricoprire il ruolo di amministratore in qualsiasi banca anche non concorrente e su tutto il territorio nazionale. Quanto sopra sarà oggetto di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale. 6. La sostituzione degli Amministratori che	3. nessuna modifica 4. nessuna modifica 5. nessuna modifica
--	--

cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.	6. nessuna modifica 7. Gli amministratori indipendenti resteranno in carica, ove rieletti, per un periodo massimo di 9 esercizi sociali consecutivi, o di 12 non consecutivi. Per la determinazione di tale massimale vanno considerati gli incarichi ricoperti in tutti gli Organi sociali della Banca.
--	--

C) Art. 18 - Collegio Sindacale

Analogamente a quanto detto sopra per i consiglieri indipendenti, anche per i sindaci effettivi appare opportuno prevedere statutariamente che il loro mandato non vada oltre i 9 anni consecutivi o 12 non consecutivi, termine considerato congruo per il mantenimento della totale indipendenza che la funzione richiede. Prevedere tale limite significa assicurare un opportuno ricambio al fine di mantenere l'Organo di controllo scevro da condizionamenti, che potrebbero derivare dalla lunga permanenza negli Organi sociali. Allo scopo, per determinare il periodo massimo di cui trattasi, vanno considerati gli incarichi assunti in tutti gli Organi sociali.

Si propone pertanto di apportare la seguente modificazione al comma 1 con l'inserimento di un limite temporale di 9 esercizi sociali consecutivi o 12 non consecutivi, per ciascun membro effettivo del Collegio sindacale. Per il calcolo del limite massimo vanno considerati gli incarichi svolti in tutti gli Organi sociali.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di proporre che la presentazione di liste di per l'elezione del sindaco di minoranza possa essere effettuata solo se supportata da tanti soci di minoranza portatori, nel complesso, di almeno l'1% del capitale sociale. Ciò al fine di evitare che un solo socio possa candidare e votare il singolo Sindaco che, pur non ricevendo gradimento da parte di nessun altro socio, possa infine risultare eletto.

TITOLO VIII - Collegio Sindacale	TITOLO VIII - Collegio Sindacale
Articolo 18	Articolo 18
TESTO VIGENTE	MODIFICA PROPOSTA

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. 2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli Candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente. Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente. Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.	1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati, quanto ai membri effettivi, per un massimo di tre volte, ovvero di nove esercizi sociali consecutivi, o di 12 non consecutivi. Per la determinazione di tale massimale vanno considerati gli incarichi ricoperti in tutti gli Organi sociali della Banca. 2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci che, insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale aventi diritto al voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli Candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente. Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo
--	---

membro supplente. Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio.

responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli. Tale organo dovrà inoltre effettuare periodicamente una verifica della propria adeguatezza in termini di poteri, di funzionamento e di composizione in relazione alle dimensioni raggiunte di volta in volta dalla banca. Ai sensi della vigente normativa, il Collegio propone all'Assemblea dei Soci, con adeguata motivazione, la società di revisione a cui conferire l'incarico di revisore legale dei conti. 7. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità o che non posseggono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. 8. Sindaci debbono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in attività di amministrazione e controllo in società di capitali, in attività professionali o di insegnamento universitario e in attività dirigenziali presso enti e pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. 9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 10. Sindaci non possono ricoprire cariche di qualsiasi genere in altre banche. Gli stessi sono inoltre sottoposti ai limiti di cumulo per incarichi ricoperti in altre aziende o enti di cui alla normativa vigente in materia di emittenti: in merito a tali incarichi i Sindaci sono tenuti a farne comunicazione annuale alla banca contestualmente all'invio al	7. invariato 8. invariato 9. invariato 10. invariato
--	--

competente Organo di vigilanza in proposito demandato. 11. I Sindaci devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società. In particolare, i Sindaci non partecipano alle discussioni di delibere inerenti obbligazioni della Banca da contrarre con gli stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo o di consulenza, ai sensi della vigente normativa. 12. Il collegio sindacale ha l'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. 13. Il collegio sindacale può promuovere l'azione di responsabilità verso gli amministratori nei casi e con la maggioranza di cui all'art. 2393 del codice civile.	11. invariato 12. invariato 13. invariato
--	--